

Mance, online i codici tributo: via libera alla tassazione agevolata per bar e ristoranti

20230327140953mancia-b95183d9

Via libera alla **tassazione agevolata delle mance** per i pubblici esercizi. La misura, inserita nella **Legge di Bilancio 2023**, si rende di fatto accessibile e operativa a seguito della pubblicazione dell'**Agenzia delle Entrate** dei **codici tributo per il versamento** delle somme ricevute dai lavoratori con la [risoluzione n° 16/E del 17 marzo](#).

Stando alla Legge di Bilancio, le somme destinate da parte dei clienti ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, **a titolo di liberalità e anche attraverso mezzi elettronici** (che poi sono stati il vero pretesto per giungere alla tassazione agevolata), costituiscono **reddito di lavoro dipendente**, e sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 5%. Il tasso ridotto si applica a chi ha un reddito di lavoro non superiore ai **50mila euro**; il prelievo ridotto viene applicato entro un limite stabilito del 25% dello stipendio annuale.

Precedentemente la tassazione a cui erano sottoposte le mance per bar e ristoranti era quella **ordinaria**, rientrando quindi nel reddito imponibile. Ora è stato invece ufficializzato un regime di tassazione agevolata del 5%, che diventa applicabile con i codici tributo ma che necessita della risoluzione di una serie di aspetti di natura pratica che dovrebbero andare incontro alle aziende, per facilitarne la fruizione principalmente circa **la responsabilità che il datore di lavoro ha come sostituto d'imposta** nel momento in cui sbriga la busta paga.

I CODICI TRIBUTO

Per consentire il versamento delle tasse sulle mance, **con modello F24**, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **"1067"** denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

- “**1605**” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “**1917**” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “**1918**” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “**1306**” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, questi codici tributo sono esposti nella sezione **Erario**, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **Importi a debito versati**, con indicazione quale mese di riferimento quello in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

LE MISURE “ANTI-CRISI” IN LEGGE DI BILANCIO

In finanziaria ([consultabile qui](#)), la tassazione agevolata delle mance non è l’unica opportunità per i pubblici esercizi. E’ stata estesa fino **al 30 settembre prossimo** anche la possibilità di completare gli **investimenti in macchinari 4.0**, così come sono stati prolungati e rafforzati gli interventi in termini di spese sostenute per **l’acquisto di energia e gas** (per le imprese non energivore c’è il -35%; per quelle non gasivore il -45%).

E ancora: il credito d’imposta del 36% è stato rifinanziato anche per quest’anno e per il 2024, entro il limite di 20mila euro per **acquistare materiali riciclati**. In più è stata aumentata la soglia per l’accesso al **regime forfettario (85mila euro)**, mentre il taglio del **cuneo fiscale**, nella misura del 3% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, viene applicato qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro (25.mila euro su base annua). Il taglio, viceversa, è del 2% se la retribuzione imponibile non supera l’importo mensile di 2.692 euro (35mila euro annui).